



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 12/12/2014

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la pubblicità e le pubbliche affissioni sul territorio del Comune di Borgo San Lorenzo, soggette rispettivamente all'imposta ed alla corresponsione dei diritti, secondo le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.
2. Le dimensioni e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, degli impianti affissionali e delle insegne, lungo le strade ed in vista di esse, sono disciplinati, oltre che dalle presenti norme, dal Piano Generale degli impianti pubblicitari delle affissioni e delle frecce private di indicazione.

Art. 2 - Classificazione del Comune e superfici pubblicitarie

1. A norma dell'art. 2 del D. Lgs 15/11/1993. n. 507 e s.m.i., il Comune di Borgo San Lorenzo risulta collocato nella IV classe impositiva.
2. Gli impianti pubblicitari permanenti installati nel territorio comunale sono riportati nell'allegato B) al Piano degli Impianti Pubblicitari. Rispetto allo stato rilevato è ammessa l'installazione di nuovi impianti per una superficie complessiva di mq. 160,00.
3. Il dimensionamento degli impianti per le pubbliche affissioni è riportato al successivo art. 18.

TITOLO II

Disciplina della Pubblicità

CAPO I – Disciplina della pubblicità

Art. 3 - Disciplina generale e Piano Generale Impianti Pubblicitari

1. Nell'installazione dei mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dal Piano degli Impianti, nonché dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti.
2. La pubblicità in generale e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
3. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità in generale, la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze relative alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, nello sviluppo della viabilità, di un riordino generale e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 4 - Procedimento amministrativo

1. L'effettuazione della pubblicità realizzata attraverso l'installazione o collocazione di appositi mezzi, ad esclusione dei casi elencati nel successivo articolo 5, sia a carattere permanente che temporaneo, anche se esente da imposta, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale.
2. L'ufficio competente decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda: entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta per la pubblicità permanente; entro il termine massimo di 15 giorni per la pubblicità temporanea.
3. La pubblicità installata od effettuata senza autorizzazione, in difformità alle condizioni stabilite nell'autorizzazione o in violazione di norme di legge si considera abusiva.
4. Si considera altresì abusiva ogni variazione non autorizzata apportata a pubblicità in opera.
5. Il rilascio dell'autorizzazione non esonera il titolare dal rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
6. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovrà essere esibita ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
7. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a corrispondere imposte e diritti vigenti. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o che il Comune ha in godimento, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposte e dei diritti non esclude il pagamento della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche secondo le norme dell'apposito regolamento.

Art. 5- Impianti non soggetti ad autorizzazione

1. Le seguenti forme di pubblicità non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al precedente articolo 4:
 - a. La pubblicità collocata all'interno delle vetrine, senza interessarne i cristalli, effettuata anche con display di dimensioni inferiori a mezzo mq e a condizione che non sia reclamizzata su questi la ragione sociale;
 - b. La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di cui all'art. 57 comma 1° del D.P.R. 495/92;
 - c. La pubblicità effettuata all'interno di impianti sportivi non visibile dall'esterno purchè conforme allo specifico regolamento all'uopo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 28 dicembre 2006;
 - d. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, locandine, opuscoli o di altro materiale pubblicitario o di informazione recapitato mediante il servizio postale oppure consegnato esclusivamente su aree destinate all'uso privato o pubblico purchè consegnato nelle mani delle persone senza spargimento al suolo o abbandono in luogo pubblico;
 - e. Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mq 0,25;
 - f. La pubblicità effettuata all'interno e sulle facciate esterne, o recinzioni, di locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione entro i tre mesi successivi alla esposizione;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

- g. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o porte di ingresso dei locali ove si effettua la vendita;
- h. La pubblicità inerente informazioni per l'effettuazione di un servizio pubblico (tabelle di viaggio, itinerari, ecc..), qualora sia esposta all'interno di veicoli, stazioni od infrastrutture per il trasporto pubblico;
- i. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- l. La pubblicità fonica ascoltabile solo da aree adibite all'uso privato;
- m. Le targhe e simili, relative all'attività esercitata nell'edificio sulle quali sono applicate, purchè installate presso l'ingresso e ricadenti fuori dall'Area Urbana Storica e di dimensione inferiore e/o uguale a 0,30 mq.;
- m. Le installazioni dei cartelli di indicazione effettuate dagli Enti proprietari delle strade;
- n. La propaganda elettorale, sia con strutture fisse che da strutture mobili, è disciplinata dalle normative specifiche in materia;
- o. La pubblicità temporanea con veicoli all'uopo predisposti, di cui all'art. 4.2.II.c) del Piano degli impianti, secondo i limiti temporali stabiliti.

Art. 6 - Domanda e documentazione

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale ed in bollo, allegando:
 - a. (per gli impianti permanenti) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c. una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d. il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
2. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
3. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione, i termini risultano interrotti nel caso di richieste scritte, anche via e-mail, di integrazioni. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta completa in ogni sua parte o dalle integrazioni presentate per il completamento della stessa senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

In assenza di integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse, la domande verranno archiviate.

Art. 7 - Pubblicità temporanea

1. Si intende temporanea quella pubblicità che indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.
2. Tutte le forme di pubblicità temporanea devono essere riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 punto 2.II del Piano degli impianti.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

3. La pubblicità temporanea è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione Comunale.
4. Per i mezzi di cui all'art. 4 punto 2. l'esposizione potrà avere la durata massima di 90 giorni consecutivi e annuale massima di 180 giorni non prorogabili . Per i mezzi di cui alla lettera e) dello stesso punto (pubblicità nei cantieri) la durata dell'esposizione potrà essere superiore a 180 giorni annuali, ma non oltre a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi di natura edilizia e in ogni caso non superiore a tre anni.
5. La pubblicità trattata in questo articolo per la sua permanenza certamente limitata nel tempo, non è soggetta all'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 anche qualora ricadesse in zona soggetta al suddetto vincolo.
6. L'installazione di standardi è autorizzata con obbligo di rimozione nelle ventiquattro ore successive alla scadenza dell'autorizzazione. Per le iniziative che prevedono una data di riferimento (es. lancio di nuovi prodotti, inaugurazioni), l'esposizione è ammessa unicamente dalla settimana prima della data indicata per un periodo massimo di giorni 90.
7. Il numero massimo di standardi concedibili per ogni richiesta è di 15 e la superficie massima dei singoli standardi non potrà essere superiore a mq. 2,00.
Non possono essere presentate più richieste riferite allo stesso prodotto, evento, soggetto, ecc...
8. Eventuali richieste per periodi consecutivi che riportino messaggi pubblicitari e non, riferiti allo stesso prodotto, evento, soggetto ...ecc., saranno autorizzate solo se disponibili postazioni di affissione e dopo che siano state evase altre domande presentate fino a 8 giorni prima del periodo richiesto. Tali domande avranno la precedenza su chi ripete la pubblicità e la loro richiesta nel termine suddetto comporterà la rimozione degli standardi dei quali si chiede la ripetizione.
9. La domanda di ripetizione dell'esposizione – che comunque deve intendersi come nuova richiesta - non potrà essere presentata prima di sette giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione.

Art. 8 - Rinnovo e sostituzioni

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento ha durata non superiore a tre anni decorrenti dalla data del rilascio ed è tacitamente rinnovata ad ogni scadenza per analogo periodo, salvo diversa disposizione dell'autorità amministrativa da comunicarsi prima della scadenza.
2. La sostituzione dei materiali in via di logoramento con altri aventi le stesse caratteristiche si considera attività di manutenzione ordinaria.

Art. 9 - Responsabilità

1. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi ed eventuale autorizzazione, concessione, o nulla osta da parte dello stesso comune o di qualsiasi altra autorità od Ente.
2. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alla pubblicità abusiva.

Art. 10 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decadrà quando:
 - non vengono osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - non venga usufruita entro il termine di 90 giorni dalla data del rilascio salvo proroga su richiesta degli interessati;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

- nel caso previsto dall'art. 11, 1° comma del presente regolamento;
 - nel caso in cui vengano meno le condizioni presupposto del rilascio dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse ed in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Rimozione e spostamento mezzi pubblicitari

1. Salvo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 495/1992, l'Amministrazione Comunale, anche prima della scadenza dei termini di validità dell'installazione dell'impianto, ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze di servizio o di viabilità o da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili, ecc.). Il titolare della concessione avrà diritto unicamente al rimborso dell'imposta riferita al periodo non usufruito in dodicesimi.
2. Nell'ordinanza viene altresì prevista, in caso di mancato spostamento o rimozione entro il termine prefissato, l'esecuzione d'ufficio a spese dell'utente.
3. Quando si tratta di spostamento, l'utente ha diritto a rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso proporzionale in dodicesimi del tributo corrisposto; in caso contrario, e qualora lo spostamento porti il trasferimento in una località appartenente ad una categoria diversa, si procede al conguaglio tra l'importo pagato e quello dovuto in base alle rispettive tariffe.
4. Sia nel caso di spostamento che di rimozione, il titolare dell'autorizzazione non ha diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre all'eventuale rimborso di cui al comma precedente.

Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno provvedendo tempestivamente alla rimozione e/o sostituzione in caso di deterioramento o danneggiamento;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune anche successivamente all'installazione per intervenute e motivate esigenze;
 - d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni mezzo pubblicitario permanente autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, deve essere applicata, in modo visibile, la targhetta riportante gli estremi dell'autorizzazione.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'installazione di mezzi temporanei ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. In mancanza si applicano le disposizioni dell'art. 11 comma 2 del presente Regolamento.

CAPO II – Disciplina per la concessione a privati di spazi per la pubblicità su spazi, aree e impianti comunali

Art. 13 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade e su spazi ed aree comunali

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

modificazioni ed in particolare, per le strade di proprietà od in gestione alla Provincia di Firenze, del Regolamento approvato con D.C.P. n. 176 del 24 ottobre 2003 e ss.mm.ii. con i suoi allegati e disciplinari.

2. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni mobili ed immobili di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale:

a) l'utilizzazione dei predetti beni è subordinata alle particolari prescrizioni che verranno dettate di volta in volta ed al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se dovuta, in aggiunta a quella sulla pubblicità ;

b) il Comune può diniegare autorizzazioni su determinare aree, spazi, attrezzature ed elementi naturali e/o artificiali esprimendone le motivazioni sull'atto stesso.

Art. 14 - Obblighi dei concessionari

1. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'esercizio dell'attività conseguente al rilascio dell' Autorizzazione.

2. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone od a cose in dipendenza dell'Autorizzazione o da comportamenti anche omissivi del personale dell'impresa deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del concessionario. Tale responsabilità grava sul concessionario anche in relazione a fatti ed atti compiuti da eventuali sub concessionari. Per la copertura dei rischi di eventuali danni di cui sopra, il concessionario degli impianti permanenti, ad esclusione delle insegne, dovrà dimostrare, con apposita documentazione allegata anche in copia alla richiesta, di avere stipulato una congrua polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro. La validità della polizza assicurativa non deve essere inferiore alla durata dell' Autorizzazione.

3. Il concessionario garantisce l'installazione dei mezzi pubblicitari entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal rilascio nei casi di Autorizzazione pluriennale o annuale, e 5 giorni nei casi di Autorizzazione fino a tre mesi. Il concessionario è tenuto a procurarsi a proprie spese tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi occorrenti all'installazione.

4. Tutte le spese e gli oneri per l'installazione e la messa in funzione dei mezzi sono a completo carico del concessionario.

5. Per tutta la durata dell'Autorizzazione l'aggiudicatario dovrà essere garantita, a cura e spese del concessionario, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun mezzo sulle posizioni concesse, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportanti anche la eventuale sostituzione totale dell'impianto o di parti di esso usurate o deteriorate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a forza maggiore.

6. Il concessionario si impegna altresì a provvedere alla pulizia dei mezzi, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Al termine delle Autorizzazioni annuali e pluriennali i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro i successivi 10 giorni. Per le Autorizzazioni concessioni temporanee fino a 3 mesi i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro i 2 giorni successivi. La rimozione è a completo carico del concessionario. In caso di inadempimento provvederà direttamente il Comune con spese a carico del Concessionario.

7. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti al presente articolo, si procederà d'ufficio alla revoca dell'Autorizzazione, addebitando l'importo delle spese sostenute al concessionario.

Art. 15 - Stato di conservazione

1. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione, a cura e spese dei concessionari. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'esecuzione di tutti i lavori ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari consoni con le esigenze del decoro cittadino.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

2. In caso di inadempienza il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati tutte le spese oltre agli altri eventuali tributi o diritti non corrisposti.
3. I supporti pubblicitari (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente alla pubblicità scaduta, possono essere mantenuti per il periodo strettamente necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque, non oltre i 15 giorni dalla cessazione della pubblicità come deve risultare dalla dichiarazione di cessazione o dalla scadenza agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

TITOLO III

Disciplina dell'imposta di pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni

CAPO I - Diritto sulle pubbliche affissioni e svolgimento del servizio di pubblica affissione

Art. 16 - Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie, di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.

Art. 17 - Soggetti passivi

1. Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

Art. 18 - Superfici di affissione

1. La superficie complessiva degli impianti d'affissione installati direttamente dal Comune è determinata tenendo conto delle disposizioni dell'art. 18 del D.Lgs n. 507/93 ed è stabilita in mq.600,00
2. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni è così ripartita:
 - a.. per il 10% alle affissioni di natura istituzionale;
 - b. per il 10% alle altre affissioni previste ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 507/1993;
3. Gli spazi rimanenti sono destinati alle affissioni di natura commerciale.
4. La richiesta d'affissione ai sensi dell'art. 20-bis, negli spazi riservati ai soggetti di cui all'art. 20, del sopra richiamato D. Lgs. 507/93 deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti, secondo le modalità previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
5. Il Comune, con riferimento alle affissioni di cui al comma precedente, non fornisce personale né materiale per l'affissione e le affissioni negli spazi riservati sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.
6. I manifesti da affiggere per rientrare nella casistica precedente, non debbono contenere alcun marchio o riferimento ad aziende od enti che perseguono scopo di lucro, pena il diniego all'affissione diretta ed il rinvio al servizio affissioni. In tal caso la spettanza della riduzione, o meno, del diritto sulle pubbliche affissioni verrà valutata ai sensi delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Art. 19 - Effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la richiesta.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

2. Le richieste sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio comunale preposto o in quello del Concessionario del Servizio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui al comma 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che sia eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 20 - Tariffa

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio del medesimo anno ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.Lgs 507/93; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia della tariffe deve essere esposta nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità o in quello del concessionario, in caso di gestione in concessione, e pubblicata sul sito web del comune, in modo che possa essere facilmente consultabile da chi vi abbia interesse.

Art. 21 - Modalità per le affissioni

1. Per ottenere l'affissione i committenti devono comunicare per iscritto e sottoscrivere nell'apposito modulo la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre nelle rispettive categorie di spazi, l'eventuale formato ed ogni altra notizia necessaria al riguardo; devono altresì consegnare o far pervenire con congruo anticipo rispetto alla data prevista di affissione (almeno tre giorni), franco di ogni spesa, all'Ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti.
2. Resta ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
3. La precedenza nelle affissioni è stabilita dalla priorità nel ricevimento della richiesta, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
4. Quando, per il numero delle richieste, gli spazi in categoria speciale od in categoria normale siano insufficienti per accogliere integralmente tutte le richieste di affissione in ciascuna di dette categorie, l'affissione potrà essere accettata dall'Ufficio comunale solamente per una parte delle richieste medesime in modo da accoglierle tutte proporzionalmente in relazione agli spazi rispettivamente disponibili.
5. Si considera caso di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni caso, qualora il ritardo superi i 10 giorni dalla data richiesta per l'affissione, l'Ufficio competente deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima ed ha diritto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
8. Il competente Ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando presso il predetto Ufficio non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere, nel frattempo, mantenuto a sua disposizione il relativo spazio.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
10. Per ogni effetto di legge e di tariffa, gli avvisi o manifesti vengono contrassegnati dall'Ufficio con uno speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.

Art. 22 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n° 507/93;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Per le affissioni concernenti la propaganda elettorale in periodo di elezioni, valgono le norme vigenti in materia.

Art. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 24 - Pagamento

1. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dal D. Legislativo n. 507/93.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

CAPO II - Imposta sulla pubblicità

Art. 25 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque percepibili da tali luoghi, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta non ha rilievo che la pubblicità sia effettuata nel rispetto o meno delle norme vigenti, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste.
4. Con riferimento al comma 3 il pagamento dell'imposta non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi di autorizzazione o qualsiasi altro atto necessario.

Art. 26 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 27 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità è funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

Art. 28 - Pubblicità effettuata con proiezioni



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

1. Per quanto concerne la pubblicità effettuata con proiezioni si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs n. 507/93 ed alle norme del D.P.R. n. 495/1992, in quanto applicabile.

Art. 29 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per quanto concerne la pubblicità effettuata con veicoli si rimanda a quanto previsto dall'art. 13 del D. Legislativo n. 507/93 ed alle norme del D.P.R. n. 495/1992 in quanto applicabili.

Art. 30 - Tariffa per la pubblicità effettuata in forma ambulante

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta, per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito è determinata secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 507/93.

2. La pubblicità di cui sopra può essere consentita quando non vi ostino motivi di viabilità o di decoro.

3. E' sempre vietato il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario dai veicoli e aeromobili.

4. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

5. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2 dell'art.15 del D.L.vo 507/93.

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella prevista dall'art. 15 comma 5 del D. L.vo n° 507/93.

Art. 31 - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 32 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione:
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.L.vo n° 507/93;
- g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli di ingresso.

Art. 33 - Dichiarazione del contribuente

1. I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione e le caratteristiche e la durata della pubblicità stessa .
2. La dichiarazione prevista dal precedente comma deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità.
3. Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità. Sarà effettuato il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In caso di subingresso nella titolarità del mezzo pubblicitario, il subentrante deve presentare a suo nome la prescritta dichiarazione entro il termine di scadenza della validità dell'ultimo pagamento effettuato dal cedente.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dello stesso anno;
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.L.vo n- 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

Art. 34 - Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.
2. Per la pubblicità annuale, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D. Legislativo n. 507/93 quando l'importo da pagare superi la somma di € 1.549,37.
3. La scadenza per il pagamento dell'imposta annuale di pubblicità è fissata al 30 aprile di ogni anno

Art. 35 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica e/o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - a. l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - b. il responsabile del procedimento;
 - c. il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta.
5. L'Ufficio Affissioni ha facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

Art. 36 - Corresponsione interessi

1. Per la corresponsione degli interessi sulle somme dovute e non pagate nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui. all'art. 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Art. 37 - Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D. Legislativo 15.11.1993 n. 507 il competente organo comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al quale comportano tutte le funzioni previste dalle suddette disposizioni legislative nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
3. Nel caso di gestione in concessione l'ufficio tributi dovrà comunque controllare la correttezza delle modalità di svolgimento del servizio.

TITOLO VI - Norme finali e transitorie

Art. 38 - Sanzioni



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 33 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione, ad eccezione della sanzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs. 471/97.
4. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, del concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.
5. Si applicano comunque, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 471, 472 e 473/1997.
6. Alla violazione delle norme del presente regolamento, oltre alle sanzioni espressamente previste dall'art. 23 del D.Lgs n 285/92, si applica, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981, la sanzione pecuniaria da € 206,00 a € 1.549,00 con le modalità previste dall'art. 24 del D.Lgs n 507/1993, inserendo nel verbale il termine di rimozione di giorni trenta.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. I mezzi pubblicitari esistenti:

- a. con autorizzazione o con qualsiasi altro tipo di atto, non riportante alcuna data di scadenza, si intendono aventi validità per un ulteriore anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b. regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del Regolamento, se conformi alle disposizioni dello stesso, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di scadenza indicata nell'atto autorizzativo, ovvero da quella individuata con le modalità di cui alla lettera a;
- c. regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento, ma in contrasto con le norme di quest'ultimo, potranno, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 495/1992 per i mezzi pubblicitari installati lungo le strade ed in vista di esse, essere mantenuti in opera fino alla scadenza naturale;
- d. non autorizzati o difformi dall'autorizzazione, se conformi al presente Regolamento ed al Piano degli impianti, potranno essere regolarizzati solo ai fini del titolo abilitativo a cura del titolare, presentando, entro il termine assegnato per la rimozione di cui all'art. 40 comma 2 del presente regolamento, apposita richiesta di autorizzazione in sanatoria, previa pagamento della sanzione amministrativa applicata. All'autorizzazione in sanatoria si applicano le disposizioni di cui capo I del titolo II del presente Regolamento;
- e. installati in impianti sportivi dati in gestione ad Associazioni senza scopo di lucro alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non autorizzati e/o difformi dall'autorizzazione, potranno, su richiesta degli interessati, essere oggetto di sanatoria se conformi alla tipologia di "Impianti di pubblicità e propaganda" di cui all'art. 4 punto B.1.6 del Piano e se rispettano la normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

2. Le installazioni di cui al precedente comma 1 lettera c), dovranno comunque essere uniformate alle norme del presente Regolamento se e quando se ne richiede il rinnovo, la modifica o la sostituzione.

Art. 40 -Pubblicità ed affissioni abusive



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza autorizzazione o in difformità da essa.
2. Il Comune, nell'esercizio della funzione di controllo, previa contestazione delle relative infrazioni ai trasgressori, ordina loro di rimuovere i mezzi pubblicitari abusivamente installati entro dieci giorni dal ricevimento del relativo provvedimento sanzionatorio. Tali mezzi potranno essere immediatamente coperti, a cura del Concessionario del Servizio, allo scopo di privarli della loro efficacia pubblicitaria.
3. Trascorso il termine assegnato per la rimozione, sarà provveduto d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la rimozione del materiale installato o comunque esposto abusivamente.
4. Il materiale pubblicitario potrà essere sequestrato, con apposita ordinanza, a garanzia delle spese di rimozione di custodia dell'importo dei diritti e dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.
5. Nel provvedimento con il quale si dispone il sequestro sarà stabilito un termine entro il quale gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione.
6. Le affissioni di manifesti, fotografie e simili effettuate fuori degli spazi predisposti dal Comune e non eseguite dal servizio affissioni od autorizzate a norma del presente Regolamento, sono ritenute abusive.

Art. 41 - Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme di legge e di regolamento in materia.
2. Le norme del presente Regolamento, in contrasto con la normativa in materia elettorale, non sono applicabili.

Art. 42 - Vigilanza

1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è affidato in via prioritaria alla Polizia Municipale e a tutti gli altri organi cui spettano i servizi di polizia stradale.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia.